

In consiglio dei ministri uno schema di dlgs sul monitoraggio degli interventi. E dei finanziamenti

Due casse per le opere pubbliche

Fondi distinti su lavori e progetti. Definanziata la p.a. lumaca

DI **LUIGI CHIARELLO**
 E **ANDREA MASCOLINI**

Creazione di due distinti Fondi, per i progetti e per le opere, nel bilancio di ogni ministero; ammissione al finanziamento del Fondo per le opere solo dopo l'approvazione del progetto definitivo; obbligo per le amministrazioni pubbliche di gestire un sistema informativo per ogni singola opera pubblica tale da consentire eventuali definanziamenti automatici in caso di ritardo nelle procedure di spesa. E quanto prevede lo schema di decreto legislativo che sarà esaminato domani dal consiglio dei ministri, per poi essere sottoposto all'esame della Conferenza unificata e delle competenti commissioni di Camera e Senato. Lo schema attua l'articolo 30, comma 9, lettere e), f) ed g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del fondo opere e del fondo progetti. Il meccanismo previsto dal decreto si basa innanzitutto sull'obbligo, facente capo alle Amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti statali destinati alla realizzazione di opere pubbliche, di tenere un sistema informativo gestionale riguardante ogni opera pubbli-

ca, dalla fase di programmazione fino a quella di avvenuta esecuzione che comprenda anche tutti i dati contabili necessari alla tracciabilità delle transazioni. Tutti questi dati dovranno essere resi disponibili, almeno ogni tre mesi, tramite invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, che a sua volta le renderà disponibili anche al Cipe. Sulla base delle informazioni si procederà quindi alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche, anche se dovrà essere un Dpcm a stabilire i criteri per lo svolgimento delle verifiche; con questo stesso Dpcm saranno inoltre stabilite anche le procedure e le modalità per il definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, considerando però la complessità delle stesse, le scadenze temporali delle progettazioni. Lo scopo di fondo che viene perseguito è quello di incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa rispetto ai finanziamenti erogati per ogni singola opera pubblica. In ogni caso competerà alle Amministrazioni la verifica dell'utilizzo dei finanziamenti rispetto ai tempi previsti. Le informazioni che dovranno essere rese dalle amministrazioni riguarderanno la data di avvio della realizzazione, la localizzazione, la scelta dell'offerente, il quadro economico, la spesa e le varie fasi procedurali di attivazione della

stessa, i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, lo stato di avanzamento lavori, la data di ultimazione delle opere, l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e la relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, la filiera di esecuzione delle relative leggi autorizzatorie della spesa, i trasferimenti di risorse tra i diversi livelli di spesa coinvolti, il Codice unico di progetto (Cup) e il Codice identificativo di gara (Cig). L'obbligo informativo concernerà anche le operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche, così da avere sotto controllo tutte le tipologie di opere pubbliche, ancorché parzialmente finanziate con fondi privati. Lo schema di decreto legislativo provvede poi alla costituzione di due separati fondi (Fondo progetti e Fondo opere) all'interno del bilancio di ogni ministero competente, in modo da tenere separate formalmente i finanziamenti destinati all'una e all'altra attività, mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio. Ogni opera pubblica sarà ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» previa positiva valutazione degli studi di fattibilità o previa approvazione del progetto preliminare. Per essere ammessi a finanziamento sul Fondo opere occorrerà che sia stata completata e approvata la progettazione definitiva.

LE NOVITÀ IN SINTESI

- Attuazione da parte delle Amministrazioni di un sistema informativo relativo a ogni singola opera pubblica finanziata dallo Stato
- Trasmissione dei dati dei sistemi informativi almeno ogni tre mesi alla Ragioneria generale
- Possibilità di definanziamento automatico in caso di mancato rispetto delle procedure di spesa
- Distinzione del finanziamento fra Fondo progetti e Fondo opere
- Possibilità di attingere al Fondo opere solo dopo l'approvazione del progetto definitivo dell'opera

